

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 138 del 16/05/2017

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO, DI SOSTA E DI FERMATA SU VIA C. BATTISTI PER IL TRATTO COMPRESO TRA VIA DE AMICIS E VIA QUARTO DEI MILLE DAL 20/05/2017 AL 02/10/2017 DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 1,00 NELLE GIORNATE DI GIOVEDI, VENERDI, SABATO E DOMENICA

IL DIRIGENTE

Premesso

Che anche per l'anno 2017 i commercianti di Via Cesare Battisti, con nota del 24.2.2017, acquisita al protocollo generale di questo comune al n. 257, hanno chiesto di ripetere l'esperienza degli ultimi anni, relativa alla chiusura al traffico ed interdizione alla sosta, del tratto stradale di Via C. Battisti compreso tra Via De Amicis e Via Quarto dei Mille, segnalando, tra le altre, l'opportunità di anticipare l'"orario di avvio del divieto alle 17.30 (anziché 18.00) allo scopo di consentire loro la predisposizione delle attrezzature d'esercizio per l'accoglienza dei fruitori;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 292 dell'11/05/2017 è stato deliberato di istituire l'area pedonale sul tratto di via Cesare Battisti compreso tra l'incrocio con via E. De Amicis e l'intersezione con via Quarto dei Mille per tutto il periodo estivo (inteso a far data dal 20.05.2017 e fino al 02.10.2017), e limitatamente alle giornate di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica, dalle ore 17,30 fino alle ore 1,00 (del giorno seguente);

che con la Delibera succitata è stata demandata al Dirigente del Settore LL.PP. Progettazione e Mobilità la predisposizione del successivo provvedimento dirigenziale per la regolamentazione della mobilità:

Considerato

che l'interdizione al transito del tratto viario interessato non comporta disagi al traffico veicolare in quanto gli autoveicoli possono raggiungere Via de Amicis percorrendo Via Quarto dei Mille e Piazza Muzii, quest'ultima posta a pochi metri di distanza da Via Cesare Battisti;

Dato Atto

che tale provvedimento si rende necessario allo scopo di rendere ancor più fruibile ed accattivante per i visitatori il transito pedonale nella zona indicata con maggiori momenti aggregativi e ricreativi.

di poter accogliere la richiesta per le motivazioni in premessa, condizionata da un provvedimento di modifica temporanea del traffico veicolare in corrispondenza del tratto di strada sopra indicato.

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 del D. L.vo 30.4.1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;

per quanto in premessa

ORDINA

Per tutto il periodo estivo (inteso a far data dal 20 Maggio 2017 e fino al 02 Ottobre 2017), e limitatamente alle giornate di Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica, dalle ore 17,30 fino alle ore 1,00 (del giorno seguente)

l'istituzione del **divieto di transito**, **di sosta e di fermata con rimozione forzata** sul tratto di Via Cesare Battisti compreso tra l'incrocio con Via E. De Amicis e l'intersezione con Via Quarto dei Mille:

STABILISCE

L'EFFICACIA DELLA PRESENTE ORDINANZA, E' SUBORDINATA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

 Acquisizione dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico e di tutte le altre autorizzazioni per l'installazione di: gazebo, stand, bancarelle, ecc.

Rilascio di ulteriori atti autorizzativi previsti dalla normativa vigente o da regolamenti comunali;

- Apposizione della segnaletica verticale semovente di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
- Invio alla P.M. della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione della segnaletica (ai sensi della L. 445/00), a mezzo fax al n. 085/4225194;
- Disponibilità, sul luogo: della dichiarazione di apposizione della segnaletica; comunicazione al Comando di P. M.; copia del presente provvedimento;

DISPONE

Che i commercianti del tratto viario interessato alla chiusura si assumano qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività di cui al presente dispositivo.

Gli stessi, con propri mezzi e personale, dovranno adottare, qualora si rendesse necessario, tutti gli accorgimenti per la sicurezza e la fluidità della circolazione nei luoghi e per i giorni sopraindicati, lasciando un corridoio di almeno 3.5 metri, per il transito dei mezzi di pubblica sicurezza e soccorso, e mantenerli in perfetta efficienza, per la sicurezza del personale addetto e non, secondo quanto previsto dal D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495, anche con istituzione di un servizio d'ordine.

l commercianti dovranno altresì provvedere alla collocazione di opportuna segnaletica verticale nonchè tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento, in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale responsabilità per danno a persone o cose.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada) sono incaricati della esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, lì 16/05/2017

IL DIRIGENTE

